

Armirotti. Parlo sull'articolo tredicesimo sul quale abbiamo proposto un'aggiunta, ma prego la Camera a permettermi che io manifesti il concetto generale che ci ha consigliati e guidati anche nelle altre nostre proposte che vengono agli articoli seguenti. Procurerò del resto di essere brevissimo come sempre, tenendo conto anche delle attuali condizioni della Camera, dalla quale invoco la benevole attenzione, e dichiarando d'altronde che se dovrò trattenerla ora per qualche minuto di più, sarò poi brevissimo quando verrà la discussione di ciascuno dei nostri emendamenti, perchè ne avrò, come dico, già spiegato il concetto e le ragioni che c'indussero a proporli.

Fra le cose da lungo tempo promesse ed aspettate dal paese, vi era quella di qualche legge che venisse a regolare con norme chiare le Società cooperative, società sorte qua e là, sull'esempio di altre nate all'estero; per quanto da molti secoli abbiamo in Italia, nella nostra marina, fino dalle repubbliche veneziana e genovese, esempi veri e propri della applicazione del principio cooperativo; e questa legge, che concede loro vita giuridica senza le molestie e le spese del decreto reale, venne finalmente col Codice di commercio che andò in vigore con l'anno 1883.

Questo Codice dedica una parte speciale alle Società cooperative, società che il ministro Zanardelli, nella sua dotta relazione che lo precede, qualifica *fra gl'istituti oltremodo benefici, aspettati con legittimo e vivissimo desiderio dalle classi lavoratrici, dai quali l'avvenire delle popolazioni nostre attende copiosi frutti di progresso economico e civile e di morale rigenerazione.*

Io non entrerò a discutere se a vantaggio di simili istituzioni, qualificate così vantaggiose e benefiche dal legislatore, si sia fatto quanto si poteva o doveva; o se si dovesse e potesse fare di più; ma mi permetto di rilevare che certamente non tutto è ben chiarito finora nelle leggi che le riguardano.

Provano quanto io asserisco le molte contestazioni, le molteplici e diverse sentenze dei pretori, tribunali, Corti d'appello e di cassazione, così discordi e contraddittorie, le quali devono farci sentire il più vivo desiderio perchè qualche cosa di più chiaro si proponga e si faccia.

Una legge sul dazio, del 1870, stabilisce all'articolo 5 una esenzione che ha dato luogo a mille interpretazioni diverse, e che il magistrato supremo, il ministro e la Camera non riuscirono finora a fare interpretare nel modo benevolo per cui fu fatta; ma la vinsero quasi sempre gli

interpretatori più malevoli, con danno delle Società cooperative.

E codesta legge (è bene notarlo sempre) non crea, non stabilisce un privilegio per le cooperative, ma bensì rimedia ad altro errore legislativo, che, nonostante l'articolo 25 dello Statuto fondamentale del regno, stabilisce dei privilegi a vantaggio del ricco che può comperare merci in grosse partite, gravando invece il povero che deve comperare tutto alla giornata.

In cento occasioni si è detto e ripetuto che bisogna incoraggiare, aiutare le Società cooperative, perchè rispondenti ad un principio di equità, perchè provvidenti, e però moralizzatrici per le classi operaie. Ma quali incoraggiamenti, quali aiuti si sono ad esse concessi? Esaminiamolo spassionatamente.

L'articolo 219 del Codice di commercio dice che le Società cooperative sono soggette a tutte le disposizioni di legge che regolano le altre Società.

L'articolo 223 impone ad esse qualche obbligo maggiore che non agli altri commercianti.

L'articolo 224 limita il valore ed il numero delle azioni pel socio.

Finalmente l'articolo 228 stabilisce (provvedendo il 221 per le pubblicazioni), la esenzione dalla tassa di registro e bollo, per gli atti costitutivi!

In questi articoli dunque consistono tutti i decantati favori, che dopo tante promesse, si sono concessi alle Società cooperative.

Nè io mi lagno per questo; perchè, nemico di tutti i privilegi, penso ed ho fede che la cooperazione si farà strada e si radicherà nel nostro paese, anche senza privilegi. Ma mi si consenta di dire: non gridiamo tanto, perchè i favori accordati sono ben poca cosa.

Sono poca cosa, ho detto; pure al Governo sembra necessario di togliere anche questo poco che concesse pochi anni or sono, di cui si fece tanta pompa con la già citata relazione che precede il Codice di commercio o con molti altri discorsi!

E per togliere anche questo poco, il Governo presenta l'articolo 18 di questa legge che vi propone semplicemente questo: cancellare quanto si è stabilito in materia di esenzioni fino a tutto il 1884! Come vedete, l'onorevole Magliani, con la sua naturale bonomia, spende poche parole, e taglia corto!

Per fortuna che la Commissione incaricata di esaminare questo disegno di legge non ha dormito, ed ha proposte modificazioni, a questo riguardo, che io pure accetto, e di cui sento anche di doverla ringraziare; anche perchè la sua proposta, che io